



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

SETTORE POLITICHE DELLE AREE INTERNE,
ANTINCENDIO, FORESTAZIONE, PARCHI E
BIODIVERSITÀ

Genova, **25/03/2020**

Prot. n. **PG/2020/108279**

Allegati: /

Oggetto: Sospensione delle attività selvicolturali in
connessione all'emergenza COVID-19.

- Ai Sigg. Prefetti della Liguria
- Ai Sigg. Sindaci della Liguria
- Al Comando Regione Carabinieri
Forestale
- Ai Comandi Gruppo Carabinieri
Forestale
- Alla sede regionale Coldiretti
- Alla sede regionale C.I.A.
- Alla sede regionale
Confagricoltura
- Alla sede regionale CNA
- Alla sede regionale
Confartigianato
- All'Ordine regionale dei Dottori
Agronomi e Forestali della Liguria

e, p.c. Al Settore Protezione Civile
Al Settore Ispettorato Agrario
Regionale
Al Settore Sanzioni in materia agro-
forestale e del turismo
LORO SEDI

Pervengono allo scrivente numerosi quesiti in merito alla possibilità di conduzione delle attività selvicolturali nell'attuale momento emergenziale connesso alla problematica COVID-19.

In proposito, si sottolinea come le attività selvicolturali (caratterizzate dal codice ATECO 02) non rientrino tra quelle ritenute essenziali elencate nell'Allegato 1 del D.P.C.M. 22/3/2020 e pertanto, ai sensi dell'art. 1, lettera a) del medesimo provvedimento, sono sospese, anche nel caso le stesse siano condotte da aziende agricole (ATECO 01) o da altri soggetti privati.

Tuttavia, come previsto alla lettera d) del citato art. 1 del D.P.C.M., restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 (come ad esempio il cippato per la produzione energetica, o attività territoriali connesse a cantieri di ingegneria civile), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Si richiama inoltre l'attenzione delle SS.LL. sull'efficacia degli eventuali titoli abilitativi già rilasciati e connessi alle ordinarie attività selvicolturali; in proposito si evidenzia infatti che il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, cosiddetto cura Italia, all'art 103 comma 2 prevede che tutte le concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile (comprese quindi autorizzazioni per piste di esbosco, tagli, etc.) conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.

In senso generale, si raccomanda di osservare tutte le disposizioni che prevedono limitazioni agli spostamenti delle persone e il divieto di condurre attività non urgenti e indispensabili, tenuto conto della necessità di non impegnare ulteriormente le forze dell'ordine e di controllo territoriale e comunque di non gravare, in caso di incidenti, sulle strutture del servizio sanitario nazionale, già particolarmente sollecitate.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Federico Marengo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93